



COMUNE DI LEINI

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 16 DEL 13/02/2015

OGGETTO: RIPETITORE WIND IN VIA CRISTOFORO COLOMBO - RIDETERMINAZIONE DEL CANONE - APPROVAZIONE BOZZA DI SCRITTURA PRIVATA INTEGRATIVA TRA LE PARTI.

L'anno duemilaquindici addì tredici del mese di febbraio alle ore dieci e minuti venti nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LEONE Dott.ssa Gabriella - Sindaco	Sì
2. TROIANI Fabrizio - Vice Sindaco	Sì
3. ARZENTON Raffaella Maria - Assessore	Sì
4. VOLONNINO Emiliana - Assessore	No
5. CAMAGNA Valter - Assessore	Sì
6. D'ACRI Antonio Marco - Assessore	Sì

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale BLENCIO Dott.ssa Nicoletta

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: RIPETITORE WIND IN VIA CRISTOFORO COLOMBO - RIDETERMINAZIONE DEL CANONE - APPROVAZIONE BOZZA DI SCRITTURA PRIVATA INTEGRATIVA TRA LE PARTI.

Delibera n.16 del 13/02/2015

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

-con deliberazione G.C. N°14 del 05.02.2007 venivano accolte le istanze dei gestori Wind telecomunicazioni spa –Roma –Via Viola 48 – e Ericsson –H3G Telecomunicazioni spa –Roma Via Anagnina 203 per il posizionamento di ripetitori telefonici su unica postazione a palo nel terreno di proprietà comunale in Via Cristoforo Colombo per uno spazio di mq 33 nell’area individuata al catasto terreni al foglio 24 particella 397 , in locazione , per la durata di anni nove eventualmente rinnovabili , a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e per un canone, per ciascun gestore di Euro 14.000 annui soggetti a rivalutazione Istat annuale ;
-che il legale rappresentante della Società La Salette srl , giusta pratica edilizia 82/01 e convenzione urbanistico edilizia ai sensi artt.46-19 comma 5 L.r.5.12.97 N°56 del 8.3.2002 repertorio 163074 raccolta 22490 notaio Cignetti –Ivrea evidenziava che la postazione scelta risultava troppo vicina al futuro passo carraio dell’area di proprietà venendo così ad incidere negativamente sull’eventuale vendita dell’area per la realizzazione di un capannone industriale;
- con deliberazione della Giunta Comunale 12.09.2007 N°135 all’oggetto:”Deliberazione G.C. 5.2.2007 N°14 all’oggetto:”Ripetitori telefonici –sito in Via C.Colombo –Approvazione contratti per installazione di palo con gestori Wind ed Ericsson /H3G-Revoca –Approvazione nuova bozza di contratti “

Ciò premesso

Visto il contratto di locazione con la WIND Telecomunicazioni s.p.a. –Roma Via Viola 48 sottoscritto in data 16.10.2007 e registrato a sensi di legge il 24.10.2007 al n°8699 serie 3 con il quale il Comune concede in locazione alla Wind spa l’area contraddistinta al foglio 24 mappale 397 per la installazione di un ripetitore telefonico su palo per la durata di anni nove prorogabili e per il canone di Euro 8000,00 il primo anno ed Euro 14.000, 00 dal secondo anno soggetto ad aggiornamento Istat;

Dato atto come la Società Tekne per conto della Wind spa , nell’ambito di ottimizzare la gestione della rete telefonia mobile e per una maggiore competitività nel mercato abbia fatto richiesta in data 8.10.2014 , di riduzione del canone di locazione al ribasso con la rideterminazione del canone in Euro 7000,00 annui pena il rilascio della postazione

Evidenziato come di seguito ad incontro tra le Parti ed alla luce della corrispondenza intercorsa sia stata definita una bozza di scrittura privata integrativa con la quale viene definito il nuovo canone in Euro 10.000,00 annui e stabilita una durata contrattuale di anni sei a decorrere dalla sottoscrizione così come risulta dall’allegato alla presente che ne fa parte integrante e sostanziale unitamente alla modulistica proposta dal gestore ;

Visto il D.P.R.29.3.1973 N°156 dal quale si evince che gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie per la funzionalità di detti impianti , semprechè siano esercitati dallo Stato o dai concessionari , per i servizi concessi ad uso pubblico , hanno carattere di pubblica utilità , concetto confermato dall’art.8 della delibera dell’Autorità sulle telecomunicazioni N°128/01;

Dato atto come il sito in argomento rientri tra l’altro tra quelli previsti dal vigente Regolamento Comunale sui ripetitori telefonici ;

Richiamati a tal proposito :

-la deliberazione del Consiglio Comunale 01.09.2006 n°39 all'oggetto:" Piano di localizzazione dei siti idonei alla installazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione –Adeguamento regolamento Comunale alla normativa Regionale L.R.19/04 ART.7 e D.G.R. 16-757 del 5.9.2005-Approvazione";

-gli elaborati del piano di localizzazione;

Visti il Dlgs 1.8.2003 n°259 , la Legge Regione Piemonte 3.8.-2004 n°19 e la deliberazione della Giunta Regionale 5.9.2005 n°16-757

Visto il Dlgs 23.6.2011 N°118 così come modificato dal Dlgs.10.08.2014 n°126

Richiamate :

-la deliberazione della Commissione Straordinaria n°45 del 27.03.2014 “Approvazione Bilancio di previsione 2014 –Relazione Previsionale programmatica e Bilancio pluriennale 2014/2016;

-la deliberazione della Commissione Straordinaria n°53 del 15.4.2014 di approvazione del PEG per l'esercizio finanziario 2014 –esecutivo

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.1014 , pubblicato sulla G.U.R.I. del 30.12.2014 è stato approvato il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 fino al 31.3.2015

Considerato che a far data dal 01.01.2015 è in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.151 comma 1 del TUEL 267/2000

Visto il bilancio 2015 in corso di formazione ;

Visti il T.U.E.L. 267/2000 ed il vigente Statuto Comunale

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n° 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore interessato , dal Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata e dal responsabile del Settore Finanziari ed alla presente allegati;

-Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Di approvare la narrativa e per effetto:

2) di approvare la bozza di scrittura privata integrativa tra il Comune e la Wind Telecomunicazioni spa , Via Giulio Viola 48 -00148 allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale unitamente alla modulistica allegata alla medesima con la quale vengono a modificarsi le condizioni contrattuali di cui al contratto di locazione 16.10.2007

3) di dare atto che resta fermo quanto altro stabilito nel contratto in argomento, non oggetto di modifica e/o integrazione da parte della scrittura privata

4) Di dare atto che gli introiti derivanti dalla adozione della presente, per l'esercizio 2015 quantificabili in complessivi Euro 10.000,00 verrà introitata sull'apposito capitolo 1960.1.1. del bilancio 2015 in corso di formazione alla voce “Proventi utilizzo terreni”;;

Di incaricare il funzionario Responsabile del Settore LL.PP./Ecologia Ambiente delle successive incombenze ivi compresa la sottoscrizione dei contratti

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata l'urgenza per l'adozione della presente , la Giunta Comunale con votazione unanime e favorevole palesemente espressa ai sensi di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 -4° comma T.U.E.L. 267/2000

Settore Tecnico LL.PP.

DELIBERAZIONE G.C. DEL 13.02.2015 N. 16

OGGETTO: RIPETITORE WIND IN VIA CRISTOFORO COLOMBO - RIDETERMINAZIONE DEL CANONE - APPROVAZIONE BOZZA DI SCRITTURA PRIVATA INTEGRATIVA TRA LE PARTI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e art. 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2.000 n° 267, viene espresso il seguente parere dal Responsabile di Settore in ordine rispettivamente:

a) alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Leini, lì 5.2.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DE LEO Arch.Francesco

b) alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Leini, lì 5.2.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA
BENEDINI Franco

c) alla regolarità contabile:

- | |
|--|
| <p>o L'entrata è prenotata alla risorsa Cap./Art. _____ Tit. ____ Cat. _____ Acc. N. _____</p> <p>o La spesa è prenotata all'intervento Cap. /Art. _____ Tit. ____ Serv. _____ Int. ____ Imp. N. _____</p> |
|--|

L'ISTRUTTORE

Leini, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAVALETTO Dott.ssa Romina

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
LEONE Dott.ssa Gabriella Augusta Maria

.....

IL SEGRETARIO GENERALE
BLENCIO Dott.ssa Nicoletta

.....

- Comunicato ai Capi Gruppo il 27-feb-2015 ai sensi dell'art.125 T.U.E.L. 18.8.2000 n.267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nicoletta BLENCIO

Il sottoscritto Segretario Generale:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione del Messo Comunale, viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, di cui all'art. 32 primo comma della Legge 18.06.2009 n. 69, il 27-feb-2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
BLENCIO Dott.ssa Nicoletta

.....


TENORE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Decorsi DIECI GIORNI dalla pubblicazione – Art. 134 – 3° comma del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267
- Immediatamente (Art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267).

IL SEGRETARIO GENERALE

.....



SCRITTURA PRIVATA INTEGRATIVA

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Agenzia delle Entrate,

tra

Il Comune di Leini con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1, partita IVA nr. 01777400019, rappresentato in questo atto dal Sig. _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____, il quale interviene in virtù di nomina del Sindaco di Leini del _____, domiciliato per la carica presso il Comune di Leini, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, in adempimento a quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n° ____ del ___/___/___ in seguito indicato come parte "Locatrice"

e

La **WIND Telecomunicazioni S.p.A.** - Società con Azionista Unico - Direzione e coordinamento di VimpelCom Ltd, con sede legale in Roma - 00148 - alla Via C.G. Viola n° 48, capitale sociale Euro 147.100.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e Reg. Impr. di Roma n° 05410741002, R.E.A. di Roma n° 884361, R.E.A. di Milano n° 1564660, in persona del Procuratore Speciale ing. VIGNA Gaetano nato a Cosenza il 12/09/1966 e domiciliato per la carica presso la sede della Società in Roma, via Cesare Giulio Viola n. 48 che agisce in virtù della procura speciale del 28/05/2013 Rep. n° 2478/1139, registrata il 30/05/2013 c/o l'Ufficio Territoriale di Roma 1 N° 15021/1T prot. 160413/2013 per atto del Dott. Vincenzo Ferrara, Notaio in Roma, in seguito indicata come parte "Conduttrice" o "WIND",
(Nel seguito congiuntamente indicate come le "Parti").

PREMESSO CHE

- a) In data 16/10/2007 ha stipulato con **WIND Telecomunicazioni S.p.a.** un contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate di Genova 2 in data 24/10/2007 al numero 8699 Serie 3, avente ad oggetto spazio di mq 50, sito in Leini (TO), distinto al FG. 24, Particella 397.
- b) le Parti intendono modificare e/o integrare con il presente atto, il contenuto di alcuni articoli di seguito identificati
- c) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

Oggetto del presente atto è la modifica dei seguenti articoli:

ART. 2 - DURATA

La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01/03/2015 al 28/02/2021.

Le Parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato il Contratto, si rinnoverà tacitamente per periodi di 6 (sei) anni in 6 (sei), se la Conduttrice non avrà comunicato alla Locatrice disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza al domicilio contrattuale (o a diverso domicilio che dovrà essere indicato a cura della Locatrice). Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità degli Impianti che la Conduttrice collocherà nell'immobile oggetto del presente Contratto e le evidenti

WIND Telecomunicazioni S.p.A

Società con azionista unico - Direzione e coordinamento di VimpelCom Ltd.

La Locatrice

Comune di Leini

difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Condittrice con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Locatrice, tuttavia, rinuncia fin d'ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione, prevista dall'art. 29 della legge 392 del 1978.

ART. 4 - CANONI

Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00), da corrispondere in rate semestrali anticipate di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del semestre, con bonifico bancario presso la Tesoreria del Comune - Banca Unicredit- Agenzia di Leini AB2008 CAB 30570 CIN D C.C.527747 IBAN IT30D0200830570000000527747 intestato a Comune di Leini. Il canone predetto, dietro richiesta scritta a mezzo raccomandata ovvero a mezzo e mail di posta certificata, sarà aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75 % delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/1978 e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula della presente scrittura integrativa. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di validità del presente Contratto, ovvero dalla sottoscrizione. Il canone predetto, si intende lordo di eventuali ritenute di legge. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 30 (Trenta) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Condittrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. 392/1978, all'art. 9) che gli oneri siano interamente a carico della Locatrice dell'immobile. Le Parti concordano che, nel caso di cessione a qualsiasi titolo del presente Contratto, la Locatrice terrà manlevata ed indenne la Condittrice da qualsiasi pretesa di natura economica che possa essere avanzata dal soggetto subentrante al presente Contratto, in ogni tempo e per qualsivoglia titolo, ragione o causa in relazione alla corresponsione dei canoni versati anticipatamente per le annualità, così come concordate dalle Parti. La Condittrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso lo stesso, indipendentemente dalla loro causa e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Condittrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

Il Contratto di cui in premessa a) va inoltre integrato con l'inserimento dei seguenti articoli:

ART. 10- CODICE DI CONDOTTA E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI WIND EX D.LGS 231/2001

- La Condittrice nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice di Condotta consultabile sul sito http://www.windgroup.it/it/investitori/corporate_governance.phtml sezione Codice di Condotta.

WIND Telecomunicazioni S.p.A

Società con azionista unico – Direzione e coordinamento di
VimpelCom Ltd.

La Locatrice

Comune di Leini

- La Locatrice dichiara inoltre di aver preso visione e si obbliga al rispetto del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Condittrice disponibile sul sito http://www.windgroup.it/it/investitori/corporate_governance.phtml la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto.
- La mancata adozione da parte della Locatrice del Modello di organizzazione gestione e controllo previsto nel D.Lgs 231/2001 non esenta la Locatrice stessa dal rispetto di tutte le norme in esso previste e l'accusa di commissione di uno solo dei reati previsti nel suddetto D.Lgs. comporterà la risoluzione immediata del presente Contratto, anche prima del passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di condanna, senza alcun obbligo da parte della Condittrice di risarcire il danno nel caso in cui la Locatrice dovesse essere assolta dal reato contestato.

ART. 11- RISERVATEZZA

La Locatrice si impegna a non rivelare a terzi le informazioni riservate, né ad utilizzarle per fini diversi dall'adempimento del presente Contratto. La Locatrice sarà ritenuta responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada. La Locatrice si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o risoluzione del presente Contratto, le informazioni riservate di cui al Contratto stesso. Gli obblighi di riservatezza saranno per la Locatrice vincolanti per tutta la durata del presente Contratto salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od ordine di una Pubblica Autorità.

Art. 12- DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa. Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

Leini, li ___/___/___

La Locatrice**La Condittrice****Elenco Allegati**

Numero Allegato	Titolo Allegato
Allegato A	Dichiarazione dei requisiti legali ed etico sociali

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI LEGALI ED ETICO SOCIALI

(Soggetti con attività non organizzata sotto forma di impresa ovvero non iscritta alla CCIAA)

Il Comune di Leinì con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1, partita IVA nr. 01777400019, rappresentato in questo atto dal Sig. _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____, il quale interviene in virtù di nomina del Sindaco di Leinì del _____, e domiciliato per la carica presso il Comune di Leinì, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta,

consapevole che:

- WIND si è dotato di un Codice di Condotta e di un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (entrambi consultabili su: http://www.windgroup.it/it/investitori/corporate_governance.phtml);
- tali documenti esprimono gli impegni e le responsabilità etiche del WIND nella conduzione dei propri affari e rispondono all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali;
- WIND vuole garantire la massima correttezza, trasparenza e tracciabilità dei vari processi,
- una dichiarazione incompleta o non veritiera ovvero la mancata comunicazione tempestiva a WIND circa le variazioni rispetto alle informazioni di cui alle successive lettere a) e b), attribuisce a quest'ultima il diritto di avvalersi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni,

DICHIARA

- a) di non avere riportato condanne e di non aver iscrizioni ex artt. 3 e 4 del DPR 14 novembre 2002 nr. 313 e successive modifiche ed aggiornamenti (testo Unico in materia di Casellario Giudiziale) per i reati di cui al D. Lgs. 231/01
- b) - **di non ricoprire / ~~di ricoprire~~** all'interno delle Società del Gruppo WIND un ruolo di vertice aziendale (Amministratore, Consigliere, Responsabile di Funzione) e/o dipendente delle stesse Società che possa generare un conflitto di interessi anche potenziale;
- **di non avere / ~~di avere~~** propri parenti / affini fino al II° grado all'interno delle Società del Gruppo WIND la cui presenza – in virtù del ruolo ricoperto all'interno della Società di appartenenza – possa generare un conflitto di interessi anche potenziale
(barrare la voce che non interessa; qualora sussistesse anche una sola delle situazioni elencate al punto b), si prega di riportare, nell'apposita dichiarazione allegata alla presente, le relative informazioni di dettaglio. WIND effettuerà le necessarie verifiche ai fini della presente dichiarazione)
- c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente a WIND ogni variazione rispetto alle informazioni relative al punto a) e b) e di fornire, su semplice richiesta di WIND, idonea documentazione comprovante i contenuti relativi alle dichiarazioni rese.

Trattamento dei dati personali: informativa e consenso

Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti verranno trattati esclusivamente da WIND nell'ambito del contratto di locazione al fine di assicurare equità e trasparenza e a prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta e dal Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 adottati dal Gruppo WIND. Ella ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a WIND - Direzione[*], Via C. G. Viola, 48 - 00148 Roma - la correzione, l'integrazione, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa, il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società suindicata esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per le finalità di cui all'informativa medesima.

In fede

(Firma per esteso e leggibile)

Luogo _____

Data _____

(allegare fotocopia di un documento di identità)

Dichiarazione di autenticità dei dati personali

Il Comune di Leini con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1, partita IVA nr. 01777400019, rappresentato in questo atto dal Sig. _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____, il quale interviene in virtù di nomina del Sindaco di Leini del _____, domiciliato per la carica presso il Comune di Leini, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, in adempimento a quanto disposto con deliberazione della G.C. nr. ____ del __/__/____ in qualità di locatore della Stazione Radio Base

codice <TO355>, comunica a WIND Telecomunicazioni S.p.A. - Società con azionista unico i propri dati che verranno

utilizzati esclusivamente per i pagamenti del canone di locazione e per eventuali comunicazioni.

Codice Fiscale (*): _____

Ricevuta (*): _____

Banca (*): _____ Agenzia (*): _____

Intestatario conto (*): _____

PAESE CHECK Cin ABI (*) CAB (*) CONTO (*)

(*) DIGIT(*) (*)

COORDINATE BANCARIE NAZIONALI (BBAN)

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI (IBAN)

Telefono : _____

Fax : _____

Cellulare : _____

Via (*): _____ N. (*) _____

CAP (*): _____ Comune (*) _____ Prov. (*) _____

Posta elettronica _____

Note : _____

(*) Campi obbligatori

FIRMA



E=900

1 Particella 397



COMUNE DI LEINI

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 102 DEL 03/06/2015

OGGETTO: RIPETITORI H3G - RIDETERMINAZIONE CANONE PER LOCAZIONE IN VIA OSELLA - APPROVAZIONE MODIFICHE DELLA BOZZA DI CONTRATTO ATTO DA STIPULARSI TRA LE PARTI

L'anno duemilaquindici addì tre del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LEONE Dott.ssa Gabriella - Sindaco	Sì
2. TROIANI Fabrizio - Vice Sindaco	Sì
3. ARZENTON Raffaella Maria - Assessore	Sì
4. VOLONNINO Emiliana - Assessore	Sì
5. CAMAGNA Valter - Assessore	Sì
6. D'ACRI Antonio Marco - Assessore	Sì

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale BLENCIO Dott.ssa Nicoletta

OGGETTO: RIPETITORI H3G - RIDETERMINAZIONE CANONE PER LOCAZIONE IN VIA OSELLA - APPROVAZIONE MODIFICHE DELLA BOZZA DI CONTRATTO DA STIPULARSI TRA LE PARTI

Delibera n.102 del 03/06/2015

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le precedenti Deliberazioni:

- n. 33 del 5.03.2015 ad oggetto “ripetitori H3G - nuova locazione in via Osella e rideterminazione canone per locazione in via C. Colombo - approvazione bozze atti da stipularsi tra le parti”;
- n. 71 del 30.04.2015 ad oggetto “ripetitori H3G – rideterminazione canone per locazione in Via C. Colombo – approvazione modifiche della bozza di contratto da stipularsi fra le parti”;

Ritenuto opportuno apportare le modifiche al testo approvato per la locazione del terreno di via Osella riportate nel seguito:

- Punto 1.5: cancellazione del bene immobile come “strumentale” e indicazione dell’opzione di non avvalersi dell’applicazione dell’IVA;
- Art. 2: estensione della durata della locazione a 9 anni, al fine di conciliare le esigenze espresse da H3G;
- Punto 2.2: eliminazione della clausola del tacito rinnovo in quanto non applicabile agli Enti Pubblici;
- Punto 2.3: soppressione della clausola che non consente alla Locatrice di avvalersi della facoltà di diniego al rinnovo contrattuale, in quanto non applicabile agli Enti Pubblici;
- Art. 3: eliminazione dei riferimenti dell’IVA;

Visti il Dlgs 1.8.2003 n°259, la Legge Regione Piemonte 3.8.-2004 n°19 e la deliberazione della Giunta Regionale 5.9.2005 n°16-757;

Visto il D.LGS 23.Giugno.2011 n. 118 così come modificato dal D.LGS 10.08.2014 n. 126;

Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e lo Statuto Comunale, approvato;

Viste:

- la delibera C.C. n. 19 del 15.04.2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2015-2017;
- la delibera G.C. n. 60 del 17.04.2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015 esecutivo;
- la delibera G.C. n. 77 del 30.04.2015 con la quale vengono automaticamente re imputati gli impegni di spesa con esigibilità 2015;

Visto il Bilancio 2015 esecutivo;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n° 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore interessato e dal responsabile del Settore Finanziari ed alla presente allegati;

-Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Di approvare la narrativa e per effetto:

- 1) di approvare le modifiche riportate in premessa alla bozza del contratto di locazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale inerente il terreno comunale sito in Via C. Osella individuato al catasto terreni al foglio 24 particella 397, e precisamente:
- Punto 1.5: cancellazione del bene immobile come “strumentale” e indicazione dell’opzione di non avvalersi dell’applicazione dell’IVA;
 - Art. 2: estensione della durata della locazione a 9 anni, al fine di conciliare le esigenze espresse da H3G;
 - Punto 2.2: eliminazione della clausola del tacito rinnovo in quanto non applicabile agli Enti Pubblici;
 - Punto 2.3: soppressione della clausola che non consente alla Locatrice di avvalersi della facoltà di diniego al rinnovo contrattuale, in quanto non applicabile agli Enti Pubblici;
 - Art. 3: eliminazione dei riferimenti dell’IVA;
- 2) Di incaricare il funzionario Responsabile del Settore Tecnico delle successive incombenze ivi compresa la sottoscrizione del contratto.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata l’urgenza per l’adozione della presente , la Giunta Comunale con votazione unanime e favorevole palesemente espressa ai sensi di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 – 4° comma T.U.E.L. 267/2000.

Pr. Giunta Comunale N.116 DEL 03/06/2015

Settore LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE G.C. DEL 03.06.2015 N. 102

OGGETTO: RIPETITORI H3G - RIDETERMINAZIONE CANONE PER LOCAZIONE IN VIA OSELLA - APPROVAZIONE MODIFICHE DELLA BOZZA DI CONTRATTO ATTO DA STIPULARSI TRA LE PARTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e art. 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2.000 n° 267, viene espresso il seguente parere dal Responsabile di Settore in ordine rispettivamente:

a) alla regolarità tecnica:

Leini, lì 03.06.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BLENCIO Dott.ssa Nicoletta

b) alla regolarità contabile:

- o L'entrata è prenotata alla risorsa Cap./Art. _____ Tit. ____ Cat. _____ Acc. N. _____
o La spesa è prenotata all'intervento Cap. /Art. _____ Tit. ____ Serv. _____ Int. ____ Imp. N. _____

L'ISTRUTTORE

FAVOREVOLE

Leini, lì 03.06.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAVALETTO Dott.ssa Romina

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
LEONE Dott.ssa Gabriella Augusta Maria

.....

IL SEGRETARIO GENERALE
BLENCIO Dott.ssa Nicoletta

.....

Comunicato ai Capi Gruppo il 12-giu-2015
n.267.

ai sensi dell'art.125 T.U.E.L. 18.8.2000

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nicoletta BLENCIO

Il sottoscritto Segretario Generale:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione del Messo Comunale, viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, di cui all'art. 32 primo comma della Legge 18.06.2009 n. 69, il 12-giu-2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
BLENCIO Dott.ssa Nicoletta

.....

TENORE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 03-giu-2015

- Decorsi DIECI GIORNI dalla pubblicazione – Art. 134 – 3° comma del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267
- Immediatamente (Art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267).

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

BOZZA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Ufficio del Registro,

tra

Il Comune di Leini con Sede in Leini (TO), Cap 10040, Piazza Vittorio Emanuele II, N.1, partita I.V.A. n° 01777400019, recapito telefonico 011.99.86.335, indirizzo e-mail: comune.leini.to@cert.legalmail.it, rappresentato in questo atto dalla Dott.ssa Nicoletta Blencio in qualità di Responsabile del Settore Tecnico nato a Cuornè il 23/04/1962, la quale interviene in virtù di nomina del Sindaco di Leini e domiciliata per la carica presso il Comune di Leini, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, in adempimento a quanto disposto con deliberazione Giunta Comunale n.33 del 05/03/2015.

(di seguito, "**Locatrice**")

e

H3G S.p.A., a Socio Unico con sede legale in Via Leonardo da Vinci, 1 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), capitale sociale € 474.303.795,00, interamente versato, Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 02517580920, iscrizione nel R.E.A. n. 1638878 P.IVA 13378520152, rappresentata ai fini del presente atto dal Signor Andrew John Ovens nato a Chippenham (GB) in qualità di Procuratore Speciale e dal Signor Roberto Da Molin nato a Piove di Sacco (PD) il 18.02.1960 in qualità di DVB & Energy Manager, in virtù della procura a rogito del dottor Lorenzo Stucchi, notaio in Lodi, Piazza Castello n. 32, Repertorio n. 188444/69171 rep. del 11 marzo 2013 e domiciliati per la carica presso la sede della Società e muniti dei necessari poteri.

(di seguito, "**H3G**" o "**Conduttrice**")

(H3G e la Locatrice sono anche indicate di seguito collettivamente come le "**Parti**" e, singolarmente, come la "**Parte**").

PREMESSO

- che in data 28 ottobre 2002 la società Telecom Italia ha sottoscritto un contratto con il la Società Provana S.p.a. in forza atto autorizzativo del Comune di Leini(TO) n. 224/ut del 25 ottobre 2002 avente ad oggetto la locazione della porzione di terreno sita in Leini (TO) FG 22 mappale 799 (già 623) per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare mobile, per la durata di anni 6 (sei) non rinnovabile tacitamente di 6 (sei) anni a decorrere dalla sottoscrizione;
- che in data 15 maggio 2008 a seguito di Deliberazione del Comune di Leini C.C. n. 60 del 20 dicembre 2006 e C.C. n. 28 del 3 aprile 2008 l'area di cui al precedente punto rientrava nella piena disponibilità del Comune di Leini.
- che la società Telecom Italia ha stipulato con H3G S.p.a. un Accordo Quadro finalizzato alla condivisione di talune infrastrutture;

- che in forza di tale accordo Telecom Italia ed H3G S.p.a. hanno sottoscritto un contratto di ospitalità relativamente al sito e alle infrastrutture ubicate in) FG 22 mappale 799 (già 623);
- che in data 20 giugno 2014 la società Telecom Italia ha comunicato la propria intenzione di recedere anticipatamente dal citato rapporto locatizio;
- che H3G S.p.A. ha manifestato la propria volontà di acquisire mediante alienazione, la struttura porta antenne esistente comprensiva dei titoli ad essa afferenti in guisa da mantenere in esercizio il proprio impianto tecnologico;
- che conseguentemente si rende necessario e opportuno costituire, senza soluzione di continuità, un rapporto contrattuale diretto con la locatrice/proprietà mediante la stipula di un nuovo contratto di locazione;

Tutto ciò premesso e rilevato, le Parti convengono che:

Art. 1: OGGETTO

1.1 La Locatrice nella sua qualità di proprietario concede in locazione alla Condittrice, che accetta, porzione di terreno di mq 240 circa, sito in Comune di Leinì, Via Osella, CAP 10040, distinta nel Catasto Terreni Comune di Leinì, al foglio n. 22 , mappale 799 (già 623) per l'installazione ed il mantenimento dell'impianto per telecomunicazioni di cui al successivo articolo 4.2, il tutto come risulta dall'allegata planimetria *sub* Allegato A (di seguito, "**Porzione Locata**"). La citata planimetria *sub* Allegato A, sottoscritta dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito "**Contratto**").

1.2 La Locatrice garantisce alla Condittrice la facoltà di accesso -in ogni momento e senza restrizioni- alla Porzione Locata e alle relative vie di accesso. Tale facoltà di accesso potrà essere esercitata dalla Condittrice a mezzo di proprio personale dipendente o di personale da essa incaricato, in entrambi i casi il personale addetto sarà munito di chiavi, per compiere le opere necessarie all'installazione dell'impianto per telecomunicazioni di cui al successivo articolo 4.2, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

1.3 La Locatrice conferma che sulla Porzione Locata non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Condittrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della Porzione Locata.

1.5 La Locatrice altresì dichiara ai fini dell'art. 35, comma 10 quinquies del D.L. 223/2006 come modificato dalla Legge di conversione del 4 agosto 2006, n. 248 che la locazione ha ad oggetto un immobile e che intende non avvalersi dell'opzione per l'imponibilità ad IVA prevista dal citato articolo.

Art. 2: DURATA

2.1 La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal giorno 24 dicembre 2014.

2.2 Le Parti convengono che, alla scadenza del suddetto termine, il Contratto si rinnoverà per periodi consecutivi di 6 (sei) anni in 6 (sei) anni salvo disdetta da parte della Locatrice da comunicarsi alla Condittrice a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire con un preavviso di almeno 18 (diciotto) mesi dalla naturale scadenza. Le Parti si danno atto che il termine di preavviso è pattuito in 18 (diciotto) mesi tenuto conto, della complessità degli impianti che la Condittrice collocherà nella Porzione Locata e le evidenti difficoltà connesse alla loro rimozione (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazione).

2.3 La Locatrice consente invece che la Condittrice possa recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla Locatrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 180 (centottanta) giorni.

2.4 In espressa deroga all'art. 41 della legge n° 392/78, nel caso in cui la Locatrice intendesse locare a terzi la Porzione Locata alla scadenza del Contratto, spetterà alla Condittrice il diritto di prelazione in caso di nuova locazione, ai sensi dell' articolo 40 della legge sopra richiamata.

Art. 3 : CANONI

3.1 Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 11.500,00 (undicimilacinquecento/00), suddiviso in due rate semestrali anticipate di Euro 5.750,00 (cinquemilasettecentocinquanta/00), ciascuna da corrispondersi entro la prima decade di ogni semestre dietro emissione di fattura per i soggetti titolari di partitiva IVA, con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito Unicredit Banca Agenzia di Leini, via Carlo Alberto, 4 coordinate IBAN IT 30 D 02008 30570 0000 00527747 , intestato alla Tesoreria del Comune di Leini.

3.2 Il canone decorrerà e verrà corrisposto dal giorno dal giorno 24 dicembre 2014.

3.3 Il canone si intende comprensivo di ogni ulteriore tassa e onere in genere afferenti alla porzione locata.

3.4 Il canone predetto dovrà essere aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% (settantacinque per cento) delle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78, e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente Contratto. Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto l'indice del secondo mese antecedente il mese di decorrenza del canone così come individuato al precedente capoverso del presente articolo.

3.5 In caso di ritardato pagamento del canone superiore ai 30 (trenta) giorni dalla scadenza del pagamento, la Locatrice avrà diritto agli interessi in misura legale calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento. La mancata presentazione di fattura, se dovuta, e/o l'eventuale indicazione errata delle coordinate bancarie e/o il cambio delle coordinate bancarie indicate all'articolo 3.1 che precede effettuato, da parte della Locatrice, successivamente alla sottoscrizione del Contratto e in assenza di formale comunicazione fatta pervenire alla Condittrice con un preavviso di almeno 40 (quaranta) giorni antecedenti la data di cui al termine di pagamento,

impedirà la messa in mora della Condittrice nel caso di mancato pagamento dei relativi canoni di locazione e impedirà il decorso del termine relativo al momento della debenza degli interessi legali. All'uopo le Parti stabiliscono che la responsabilità dei ritardi e/o del mancato pagamento dei canoni di locazione causati dalla errata indicazione nel presente Contratto delle coordinate bancarie e/o dalla mancata comunicazione formale degli eventuali aggiornamenti delle stesse durante la vigenza del Contratto è in capo alla Locatrice.

3.6 E' espressamente vietata, ad entrambe le Parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente Contratto.

Art. 4: MANUTENZIONE E DESTINAZIONE DELLA PORZIONE LOCATA

4.1 La Condittrice provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli apparati installati e della Porzione Locata, nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere la propria attività.

4.2 La Locatrice prende atto che la Porzione Locata è già utilizzata dalla Condittrice per la realizzazione di un impianto per telecomunicazioni, comprensivo di tutte le necessarie strutture, apparati di trasmissione e di alimentazione, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni, ai fini della fornitura di un servizio di telecomunicazioni (l'“**Impianto**”).

4.3 La Condittrice, dopo aver individuato e concordato con la Locatrice lo spazio necessario, potrà effettuare sulla Porzione Locata, a proprie spese, tutti i lavori necessari per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o telefonici e ad installare ogni tipo di apparecchiatura che ritenga opportuna, ai fini del corretto funzionamento dell'Impianto od ai fini dell'aggiornamento tecnologico dell'Impianto medesimo.

4.4 E' concessa, inoltre, alla Condittrice la facoltà di eseguire tutte quelle opere di protezione e sicurezza dell'Impianto (ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modifiche) che ritenga opportune.

4.5 Al termine della locazione, a richiesta della Locatrice, la Condittrice provvederà a propria cura e spese, entro i tempi tecnici necessari, alla rimessione in pristino della Porzione Locata e alla rimozione dell'Impianto.

4.6 La Condittrice avrà la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti capoversi; qualora fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione e a compiere tutta la attività eventualmente necessaria all'ottenimento delle suddette autorizzazioni. In tutti i casi, le relative spese saranno a carico della Condittrice.

4.7 La Locatrice potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione delle restanti parti del terreno di cui è proprietario diverse dalla Porzione Locata solo con la previa autorizzazione scritta della Condittrice e dietro presentazione di idonea relazione tecnica che il nuovo operatore dovrà fornire seguendo le indicazioni di massima fornite dalla Condittrice, per stabilire la compatibilità dei nuovi impianti con quelli esistenti e/o previsti dalla Condittrice.

Art. 5 : CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBLOCAZIONE DELLA PORZIONE LOCATA

5.1 La Locatrice consente sin d'ora alla Condittrice la facoltà di cedere il presente Contratto o sublocare anche parzialmente la Porzione Locata a terzi. In entrambi i casi la cessione o la sublocazione saranno comunicati alla Locatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6: CONDIZIONE RISOLUTIVA E RISOLUZIONE ANTICIPATA

6.1 Il presente Contratto potrà risolversi, su iniziativa della Condittrice, qualora si verifichi almeno una tra le sotto elencate condizioni:

- a) assunzione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti e della Magistratura, di provvedimenti ostativi, anche se non definitivi, all'installazione dell'Impianto ed al suo utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare;
- b) mancato conseguimento della disponibilità dei locali, appartenenti a terzi, ove dovranno essere installate le apparecchiature necessarie al funzionamento dell'Impianto.

6.2 Nei casi suindicati, il presente Contratto potrà, quindi, essere risolto unicamente dalla Condittrice, tramite invio di comunicazione scritta a mezzo raccomandata AR, senza che la Locatrice abbia nulla a pretendere dalla Condittrice.

Art. 7 REGISTRAZIONE

7.1. In espressa deroga all'art. 8 L. 392/78, le spese di registrazione del presente Contratto, in quanto dovute, saranno sostenute interamente dalla Condittrice.

La Condittrice, anche per mezzo di terzi da essa incaricati, provvederà allo svolgimento delle relative incombenze.

Art. 8: DOMICILI CONTRATTUALI

8.1 A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti eleggono domicilio in:

La Locatrice: Piazza Vittorio Emanuele II, N.1, Leinì (TO), Cap 10040.

La Condittrice: Via Leonardo da Vinci, 1 Trezzano sul Naviglio (MI), Cap 20090.

8.2 Il domicilio del terzo al quale fosse eventualmente ceduto il presente Contratto ai sensi dell'art. 5, verrà eletto contestualmente alla comunicazione della nomina o della cessione.

Art. 9: TRATTAMENTO DATI PERSONALI

9.1 I dati personali forniti dalle Parti sono tutelati dal D. Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni e pertanto saranno utilizzati al fine esclusivo dell'integrale esecuzione del presente Contratto.

9.2 Le Parti autorizzano altresì il trattamento dei dati da parte di soggetti terzi al solo scopo di dare esecuzione al contratto e/o adempiere agli obblighi di legge, regolamenti, direttive comunitarie e disposizioni di cui al D. Lgs 196/03.

Art. 10: LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

10.2 Per ogni controversia derivante dal presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Torino

Data,

La Locatrice

La Condutrice

Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale la Locatrice, in relazione al disposto degli art. 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare e di approvare specificatamente gli articoli: 2) (Durata), 3) (Canoni), 4) (Manutenzione Porzione Locata), 5) (Cessione e sublocazione Porzione Locata), 6) (Condizione risolutiva e risoluzione anticipata), 10 (Legge applicabile e Foro Competente).

Per accettazione

La Locatrice

INDICE

Art. 1: OGGETTO

Art. 2: DURATA

Art. 3 : CANONI

Art. 4: MANUTENZIONE E DESTINAZIONE DELLA PORZIONE LOCATA

Art. 5 : CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBLOCAZIONE DELLA PORZIONE LOCATA

Art. 6: CONDIZIONE RISOLUTIVA E RISOLUZIONE ANTICIPATA

Art. 7 REGISTRAZIONE

Art. 8: DOMICILI CONTRATTUALI

Art. 9: TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Art. 10: LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Allegati:

Allegato A – Planimetria